

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa

**Istruzioni
per la presentazione
e l'ammissione
delle candidature a Presidente
della Giunta regionale
e delle liste regionali
2024**



Regione Umbria

Indice

Contenuto	Pagina
Premessa	1
CAPITOLO I – CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E FORMAZIONE DELLE LISTE REGIONALI DEI CANDIDATI.	
§ 1. – Candidature a Presidente della Giunta regionale e liste regionali di candidati.	2
SEZIONE I – LISTE REGIONALI DEI CANDIDATI	
§ 2. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista regionale di candidati.	3
§ 3. – Lista regionale di candidati.	4
§ 4. – Dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati.	4
§ 5. – Certificati attestanti che i presentatori della lista regionale sono elettori della circoscrizione elettorale regionale.	9
§ 6. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista regionale.	11
§ 7. – Certificato attestante che i candidati della lista regionale sono elettori di un comune della Repubblica.	11
§ 8. – Contrassegno della lista regionale.	12
§ 9. – Dichiarazione di collegamento della lista regionale con un candidato a Presidente della Giunta regionale.	14
§ 10. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.	14
SEZIONE II – CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.	
§ 11. – Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale.	17
§ 12. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.	18
CAPITOLO II – PRESENTAZIONE DELLE LISTE REGIONALI PRESSO L’UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE	
§ 13. – Premessa.	19
§ 14. – Modalità per la materiale presentazione delle liste regionali.	19
§ 15. – Termini di presentazione delle liste regionali.	19
§ 16. – Compiti della cancelleria dell’Ufficio unico circoscrizionale al momento della presentazione delle liste.	19

Contenuto	Pagina
CAPITOLO III – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE.	
§ 17. – Premessa.	21
§ 18. – Modalità per la materiale presentazione delle candidature.	21
§ 19. – Termini di presentazione delle candidature.	21
§ 20. – Compiti della cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale al momento della presentazione delle liste.	21
CAPITOLO IV – UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE E UFFICIO CENTRALE REGIONALE. LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE REGIONALI.	
§ 21. – Composizione dell'Ufficio unico circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.	23
§ 22. – Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale in ordine all'esame delle liste regionali e delle posizioni dei singoli candidati.	23
§ 23. – Decisioni dell'Ufficio unico circoscrizionale – Comunicazione ai delegati di lista.	27
§ 24. – Ricorsi contro le decisioni assunte dall'Ufficio unico circoscrizionale.	28
§ 25. – Sospensione delle operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale preposto all'ammissione delle candidature.	28
CAPITOLO V – UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE E UFFICIO CENTRALE REGIONALE. LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE ALL'ESAME DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.	
§ 26. – Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale in ordine all'esame delle candidature.	29
§ 27. – Decisioni dell'Ufficio unico circoscrizionale – Comunicazione ai delegati dei candidati.	31
§ 28. – Ricorsi contro le decisioni assunte dall'Ufficio unico circoscrizionale.	32
§ 29. – Sospensione delle operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale preposto all'ammissione delle candidature.	32
CAPITOLO VI – OPERAZIONI DELL'UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE A SEGUITO DELLE DECISIONI SUI RICORSI O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE.	
§ 30. – Operazioni in ordine ai candidati a Presidente della Giunta regionale e alle liste regionali.	34

Contenuto	Pagina
§ 31. – Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste regionali e con i candidati a Presidente della Giunta regionale.	36
§ 32. – Comunicazione, ai sindaci dei comuni, dei candidati a Presidente della Giunta regionale e delle liste regionali ammesse ai fini dell’assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.	36
§ 33. – Comunicazione ai comuni dell’elenco dei delegati di lista.	36
CAPITOLO VII – I RICORSI ALL’ UFFICIO CENTRALE REGIONALE.	
§ 34. – Decisioni che possono essere impugnate.	37
§ 35. – Persone legittimate a presentare ricorso.	37
§ 36. – Termine e modalità per presentare i ricorsi.	37
§ 37. – Invio dei ricorsi all’Ufficio centrale regionale.	38
§ 38. – Decisioni dell’Ufficio centrale regionale – Comunicazione delle decisioni.	38
CAPITOLO VIII – DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE REGIONALI.	
§ 39. – Compiti dei delegati di lista.	39
§ 40. – Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste regionali.	39
§ 41. – Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista – Termini.	40
§ 42. – Requisiti dei rappresentanti di lista.	41
§ 43. – Mandatario elettorale.	42
CAPITOLO IX – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 2019, N. 3	
§ 44. – Pubblicazione sul sito internet del partito o movimento politico o della lista o del candidato Presidente del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato.	43
§ 45. – Pubblicazione nella sezione “Elezioni trasparenti” del sito internet istituzionale della Regione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato	43
ALLEGATI	

PREMESSA

L'elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria è disciplinata dalla L.R. 4 gennaio 2010, n. 2, come modificata e integrata dalla L.R. 23 febbraio 2015 n. 4; dalla L. 17 febbraio 1968, n. 108, come recepita, modificata e integrata dalla L.R. 2/2010 e dalla L.R. 4/2015, in attuazione di quanto previsto dall'art. 42 dello Statuto, il quale prevede che l'Assemblea legislativa dell'Umbria è composta da venti membri, oltre al Presidente della Giunta regionale.

La legge regionale n. 4/2015 ha inoltre modificato la legge 23 febbraio 1995, n. 43.

I testi coordinati delle leggi elettorali dell'Umbria sono stati pubblicati nel Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 14 dell'11 marzo 2015, disponibile nel sito istituzionale regionale nel canale dedicato alle elezioni regionali.

Le istruzioni riproducono nella struttura fondamentale quelle dettate dal Ministero dell'Interno, opportunamente adeguate alle nuove disposizioni dettate dalla legge regionale n. 4/2015.

Si confida in tal modo di aver facilitato il compito dei partiti e gruppi politici che intendono partecipare alla competizione elettorale e degli organi competenti affinché il fondamentale atto preparatorio delle elezioni costituito dalla presentazione e dall'esame delle candidature e delle liste regionali possa svolgersi con la massima regolarità e speditezza.

CAPITOLO I
CANDIDATURE A PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
E FORMAZIONE DELLE LISTE REGIONALI
DEI CANDIDATI

§ 1. – Candidature a Presidente della Giunta regionale e liste regionali di candidati.

L'elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa avviene, rispettivamente, sulla base di **candidature individuali** e di **liste regionali** di candidati alle quali sono rispettivamente dedicate le prime due Sezioni di questo capitolo.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.L. 29 gennaio 2024 la consultazione elettorale si svolgerà nella giornata di domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e nella giornata di lunedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Per una più agevole lettura delle istruzioni, le note al testo indicate con numeri tra parentesi sono riportate alla fine di ciascuna sezione.

SEZIONE I

LISTE REGIONALI DEI CANDIDATI

§ 2. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista regionale di candidati.

Per presentare le candidature relative alle **liste regionali** per l'elezione dell'Assemblea legislativa la legge richiede che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a) dichiarazione di presentazione della lista regionale;
- b) certificati nei quali si attesta che i presentatori, cioè i sottoscrittori della lista regionale, sono elettori di un comune della regione;
- c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato che fa parte della lista regionale;
- d) dichiarazione sostitutiva resa da ciascun candidato attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità **(1)**;
- e) certificato di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- f) modello del contrassegno della lista regionale in triplice esemplare;
- g) dichiarazione di collegamento della lista regionale ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

[Art. 9, decimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Occorre segnalare che già il Consiglio di Stato, con parere della Sezione prima n. 1232/00 del 13 dicembre 2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, ha affermato che – nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature – **non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

Non sono ammesse, pertanto:

- 1) l'autocertificazione;
non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;

[articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000]

- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

[articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000]

- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento;

[l'articolo 41, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali]

- 4) in linea generale, la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) “non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile”.

[Articolo 2, comma 6, primo periodo, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82]

Dal 2021 sono entrate in vigore le seguenti modificazioni normative del procedimento elettorale che favoriscono la diffusione delle comunicazioni con il comune, con specifico riferimento alla richiesta di certificati elettorali e alla designazione dei rappresentanti di lista:

- è possibile richiedere al comune il certificato elettorale di ognuno dei sottoscrittori delle liste e dei candidati anche tramite posta elettronica certificata; in tal caso il comune rilascia ai richiedenti i certificati richiesti in formato digitale con la posta elettronica certificata [si veda Paragrafo 5 Sezione I];

[Articolo 38-*bis*, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

- è possibile comunicare al segretario comunale, entro il giovedì precedente l'elezione, l'atto di designazione dei rappresentanti di lista anche tramite posta elettronica certificata [si veda Paragrafo 41 Capitolo VIII];

[Articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570/1960 come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/ 2021]

§ 3. – Lista regionale di candidati.

La **lista regionale** deve essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale (venti) e non inferiore allo stesso numero diminuito di un quinto (sedici).

In ogni lista regionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento dei candidati.

[Art. 9, ottavo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

[Art. 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Per ogni candidato della lista regionale devono essere espressamente indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

I nomi dei candidati debbono essere elencati e contraddistinti con numeri progressivi secondo l'ordine di presentazione.

[Art. 9, nono comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del coniuge.

§ 4. – Dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati.

Le **liste dei candidati** sono presentate all'Ufficio unico circoscrizionale, costituito presso il Tribunale di Perugia, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione, a tale scopo gli uffici

rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

[Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Con l'occasione, si raccomanda ai partiti politici e ai gruppi politici organizzati la più scrupolosa osservanza, nel contesto elettorale e, soprattutto, al momento della raccolta delle firme, delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n.2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento generale sulla protezione dei dati), del 27 aprile 2016 e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101.

In particolare, va assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, in applicazione dei quali le persone devono essere informate dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità.

La **lista regionale** di candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Si allega tuttavia uno schema di dichiarazione che i presentatori potranno prendere a modello, anche al fine di renderne uniforme l'esame da parte dell'Ufficio unico circoscrizionale [allegato n. 1; allegato n. 1-*bis* e allegato n. 1-*ter*].

Detti requisiti sono:

A) — Numero dei presentatori.

La dichiarazione di presentazione della **lista regionale** dei candidati deve essere sottoscritta: da un minimo di 500 ad un massimo di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.

[Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione che la legge assegna alla dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati che i candidati medesimi figurino tra i presentatori delle liste; pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati sotto pena di gravi sanzioni.

[Art. 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

[Art. 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Si evidenzia, tuttavia, che, per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, l'art 4 comma 1 della L. 2 luglio 2004, n. 165, come recentemente integrato dall'art. 4-sexies, comma 1, D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, che ha aggiunto la lettera c-ter), ha introdotto ***“l'esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera”.***

Le liste per le quali ricorrano le condizioni sopra indicate, pertanto, saranno

esentate dalla sottoscrizione degli elettori, a condizione che sia all'uopo presentata apposita attestazione [Allegato n. 1-ter].

Si fa presente che con riguardo alle modalità di **presentazione delle liste senza l'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni i soggetti che presentano le liste** sono **il presidente o il segretario del partito, gruppo politico o movimento**. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

B) — Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori.

La firma degli elettori deve essere apposta su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome, cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di Presidente e di Consigliere, nonché il nome, cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

[Art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

La presentazione della lista da parte di coloro che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento potrà essere effettuata con le modalità stabilite dal quarto comma degli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni **(2)**. Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la sua dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad un altro impiegato allo scopo delegato dal sindaco [allegato n. 5]. Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale che sarà allegato agli atti di presentazione della lista regionale dei candidati.

Fermo il disposto dell'art. 9 della legge n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4 per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione della lista regionale di candidati e ferma restando l'esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste per le quali sussistono i requisiti di cui all'art 4 comma 1 lett. c ter) della L. 2 luglio 2004, n. 165, come recentemente integrato dall'art. 4-sexies, comma 1, D.L. 29 gennaio 2024, n. 7 [Paragrafo 4, lettera A], si ricorda che essa può essere contraddistinta con la denominazione e con il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che, all'atto di presentazione della lista, sia allegata con la restante documentazione una dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – nella quale si attesti che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

[Art. 1, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio

2015, n. 4]

[Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali)]

C) — Autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista regionale.

La firma di ciascuno degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della *lista regionale*, o del *singolo sottoscrittore in caso di esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni degli elettori*, deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m.i (3).

[Art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

In base a questa disposizione sono competenti ad eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalle leggi elettorali:

- i notai,
- i giudici di pace,
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali,
- i segretari delle procure della Repubblica,
- i membri del parlamento;
- i consiglieri regionali,
- i presidenti delle province,
- i sindaci metropolitani,
- i sindaci,
- gli assessori comunali,
- gli assessori provinciali,
- i componenti della conferenza metropolitana,
- i presidenti dei consigli comunali,
- i presidenti dei consigli provinciali,
- i presidenti dei consigli circoscrizionali,
- i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- i consiglieri provinciali,
- i consiglieri metropolitani,
- i consiglieri comunali,
- i segretari comunali,
- i segretari provinciali,
- i funzionari incaricati dal sindaco,
- i funzionari incaricati dal presidente della provincia,

-gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

Il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Per la loro competenza a livello nazionale, invece, i parlamentari nazionali e gli

avvocati iscritti all'albo hanno funzioni autenticatorie nell'intero territorio italiano.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità attualmente previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (4),

che sono le seguenti:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

[Art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni]

L'autenticazione deve contenere l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto.

[Art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

L'art. 9, sesto comma, della legge n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, è rispettato anche quando l'indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse.

D) — Indicazione della persona delegata alla presentazione della lista regionale e indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista regionale presso ogni seggio e presso l'Ufficio unico circoscrizionale.

La dichiarazione di presentazione della lista [redatta come da allegato n. 1 o allegato 1-ter] contiene l'indicazione del delegato a presentare la lista dei candidati presso l'Ufficio unico circoscrizionale, nonché a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento della lista regionale con un candidato a Presidente della Giunta regionale; a ciò il delegato può provvedere personalmente o a mezzo di persona da esso autorizzata con dichiarazione autenticata da notaio [in tale ipotesi, allegato n. 1-*quater*].

[art. 9, undicesimo comma, art. 9-bis, secondo comma, ultimo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

La stessa dichiarazione contiene anche l'indicazione di due delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio unico circoscrizionale, di ricevere le comunicazioni e di proporre i ricorsi previsti dall'art. 10, commi da 4 a 9, della legge n. 108/1968, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4. Anche in questo caso, i delegati possono provvedere personalmente [in tale ipotesi, allegato n. 1-*quinquies* e allegato n. 1-*sexies*] o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio [in tale ipotesi, allegato n. 1-*septies*].

[Art. 9, undicesimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, art. 1, ultimo comma, della medesima legge ed art. 32, settimo comma, n. 4, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati. Nulla vieta, poi, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

In caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali e comunali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni regionali e comunali.

L'indicazione, però, dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione; essa avrà come conseguenza l'impossibilità di nominare propri rappresentanti presso i seggi elettorali e presso l'Ufficio unico circoscrizionale, nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati.

Per contro la mancata indicazione dei delegati alla presentazione delle liste regionali comporta l'impossibilità di dichiarare il collegamento con un candidato a Presidente della Giunta regionale, che è richiesto a pena di esclusione della lista medesima.

[Art. 9, decimo comma, lettera f), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

§ 5. – Certificati attestanti che i presentatori della lista regionale sono elettori della circoscrizione elettorale regionale.

Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista regionale siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista regionale di candidati sia corredata dei **certificati** che comprovino che i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di cui trattasi. I certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste. Il rilascio dei certificati predetti deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta.

[Art. 9, decimo comma, lettera a), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

I certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su carta oppure in formato digitale (articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021).

Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l'articolo 38-bis, comma 3, del decreto legge n. 77/ 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni amministrative, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La richiesta digitale può essere presentata:

- dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;
- o da loro delegati.

La suddetta richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente (articolo 38-bis, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021).

Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l'ufficio elettorale del comune deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine improrogabile di 24 ore dalla domanda (articolo 38-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021).

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 4:

- costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale;
- possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale (articolo 38-bis, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021).

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;
- con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990 (articolo 38-bis, comma 6, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021).

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci, nel rilasciare tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto ciò deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa.

I Prefetti dovranno quindi avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'art. 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per inviare un commissario presso il comune inadempiente appena se ne manifesti la necessità, in maniera tale che i certificati possano essere rilasciati immediatamente.

A partire dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sul portale dell'ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (www.anagrafenazionale.interno.it) i nuovi servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali, nonché per **scaricare il certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici**, che può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati.

Nello specifico, il servizio di certificazione consente di richiedere il certificato **individuale** di godimento dei diritti politici, nonché il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, anche in forma contestuale, che può essere scaricato in formato PDF, **munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale**.

§ 6. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista regionale.

Un altro documento da allegare alla **lista regionale** è la **dichiarazione con la quale ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura** nella lista regionale medesima.

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [nota (3)].

Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare italiano.

[Art. 9, decimo comma, lettera b), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Per redigere tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista regionale [allegato n. 2].

Un medesimo candidato non può accettare la candidatura per liste regionali aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; inoltre chi è presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un'altra regione.

[Art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]

Qualora il candidato accetti la candidatura in liste regionali con contrassegni diversi, l'Ufficio unico circoscrizionale provvederà ad eliminare le candidature presentate in eccedenza lasciando valida solo la prima.

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[Art. 87-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Con riguardo all'età minima di ogni candidato, questi deve aver compiuto o compiere il 18° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

[Art. 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]

Separatamente dalla precedente dichiarazione, è necessario che ciascun candidato sottoscriva una dichiarazione sostitutiva [allegato n. 3], ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (4).

[Art. 9, decimo comma, lettera c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

§ 7. – Certificato attestante che i candidati della lista regionale sono elettori di un comune della Repubblica.

L'atto di presentazione delle candidature deve essere, inoltre, corredato, dei certificati attestanti che i candidati della **lista regionale** sono iscritti nelle liste elettorali di un

Comune della Repubblica.

[Art. 9, decimo comma, lettera d), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 5 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste.

§ 8. – Contrassegno della lista regionale.

Infine dovrà essere presentato, per ogni **lista regionale**, un modello di contrassegno il quale sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Per fare in modo che l'Ufficio unico circoscrizionale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori della lista regionale dovranno ricordare, nel proprio interesse, che non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati, ovvero con quelli riprodotto simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riprodotto simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riprodotto immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.

[Art. 9, decimo comma, lettera e), e art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

[Art. 33, primo comma, lettera b), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Si rappresenta, inoltre, che sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia o sigla che richiami tale ideologia anche indirettamente.

Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole, sigle o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645.

Su tali fattispecie devono richiamarsi *in toto* le seguenti sentenze:

- Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 marzo 2013, n. 1354 e n. 1355;
- T.a.r. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione prima, 25 gennaio 2018, n. 105;
- Consiglio di Stato, Sezione terza, 29 maggio 2018, n. 3208.

L'articolo 38-*bis*, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77/ 2021, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che **il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea.**

Esso potrà essere anche figurato e sarà riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno presentato ai sensi dell'art. 9, decimo comma, lettera e), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4.

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 27, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

[Articolo 28, sesto comma, secondo periodo, del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'articolo 38 *bis*, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/ 2021]

[Articolo 32, settimo comma, numero 1), del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/ 2021]

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni presentati in forma cartacea siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circonscritte una da un cerchio del diametro di 10 centimetri (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altra da un cerchio del diametro di 3 centimetri (per la riproduzione sulla scheda di votazione); in tal modo gli stessi presentatori avranno la possibilità di avere un'esatta e immediata cognizione di come risulterà il contrassegno da loro prescelto sulla scheda di votazione.

Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circonscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo a mano su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circonscritto da un cerchio.

Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore.

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete *internet* delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine:

- delle espressioni letterali che si trovano nel contrassegno,
- delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno medesimo,
- delle tonalità di colore.

Si suggerisce, inoltre, in caso di presentazione del contrassegno su supporto digitale, di presentare almeno un esemplare cartaceo al fine di garantire ai competenti uffici le attività di riscontro cromatico.

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.

§ 9. – Dichiarazione di collegamento della lista regionale con un candidato a Presidente della Giunta regionale.

Nel paragrafo 4 [lettera D), ultimo periodo] è stato precisato che **è necessario che le liste regionali si colleghino – a pena di esclusione della lista stessa – con un candidato a Presidente della Giunta regionale** [sulle candidature a tale carica si veda la Sezione II].

Pertanto:

a) per ogni lista regionale i rispettivi delegati alla presentazione debbono dichiarare tale collegamento con un candidato a Presidente della Giunta regionale;

b) la dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con un'analogha dichiarazione resa dai delegati alla presentazione di un candidato a Presidente della Giunta regionale con la quale sia stato dichiarato il collegamento.

[Art. 9, decimo comma, lettera f), e art. 9-bis, comma 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Si allega a titolo esemplificativo uno schema di dichiarazione di collegamento [allegato n. 4].

§ 10. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle **liste regionali** sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

Note al testo della Sezione I

(1) – Si riportano qui di seguito gli articoli 7 e 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

«Art. 7. Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

«Art. 15. Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.
4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

«Art. 16. Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(2) – L'art. 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è così formulato: « I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.»

(3) – L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è così formulato:

« Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla *legge 6 febbraio 1948, n. 29* (ora: dal Dlg. 20 dicembre 1993, n. 533) dalla *legge 8 marzo 1951, n. 122*, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, dalla *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, dal *decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 1976, n. 240*, dalla *legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e dalla *legge 25 maggio 1970, n. 352*, nonché per le elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'*articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), riportato nella nota (4)].

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature».

(4) – Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, il quale dispone:

«Art. 21. – Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. (Omissis).

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R)».

SEZIONE II

CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

§ 11. – Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale.

L'art. 10, legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, ha introdotto l'art. 9-bis di integrazione della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale.

Si evidenzia preliminarmente che non può essere candidato Presidente della Giunta, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, dello Statuto regionale, chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi e che chi è presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un'altra regione.

[Art. 9-bis, ottavo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

[Art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]

La presentazione delle candidature non richiede alcuna sottoscrizione da parte degli elettori ed è soggetta unicamente alla procedura che viene di seguito illustrata.

[Art. 9-bis, nono comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

A) Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate per la verifica delle condizioni di ammissibilità e di candidabilità presso l'Ufficio unico circoscrizionale presso il Tribunale del comune capoluogo di regione ***da parte di un delegato del candidato***, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

[Art. 9-bis, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Si allega uno schema di presentazione della candidatura, che potrà essere presa a modello anche al fine di renderne uniforme l'esame da parte dell'Ufficio unico circoscrizionale [allegato n. 6].

B) La presentazione delle candidature è accompagnata, ***a pena di esclusione, dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, nonché dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste regionali da parte del candidato Presidente. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste regionali.***

[Art. 9-bis, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Per il rilascio del certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica si applicano le norme e le procedure già illustrate nella Sezione I, paragrafo 7.

Si allega uno schema di dichiarazione di collegamento che potrà essere presa a modello [allegato n. 7].

C) La presentazione delle candidature e le dichiarazioni di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990.

[Art. 9-bis, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Per le modalità di autenticazione valgono le norme e le procedure già illustrate nella Sezione I, paragrafo 4, lettera C) e nella nota (3) alla fine della stessa Sezione.

D) La candidatura alla carica di Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della l. 53/1990, contenente la nomina del delegato ad effettuare la presentazione.

[Art. 9-bis, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Si allega uno schema di dichiarazione di accettazione e di contestuale nomina del delegato, che potrà essere presa a modello [allegato n. 8].

E) Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato a Presidente della Giunta regionale rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 del DLgs 235/2012.

[Art. 9-bis, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Per un esame delle norme sopra richiamate si rinvia alle note (1) e (4) riportate alla fine della Sezione I.

Si allega uno schema di dichiarazione sostitutiva, che potrà essere presa a modello [allegato n. 9].

§ 12. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE LISTE REGIONALI PRESSO L'UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE

§ 13. – Premessa.

Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4.

§ 14. – Modalità per la materiale presentazione delle liste regionali.

La presentazione delle liste — intesa come loro ‘materiale’ consegna all'autorità competente — è regolata dall'art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4.

Le **liste regionali** debbono essere presentate alla cancelleria del tribunale di Perugia, presso il quale ha sede l'Ufficio unico circoscrizionale.

La presentazione delle liste deve essere effettuata dal delegato a ciò designato ai sensi dell'art. 9, undicesimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4. Il suddetto delegato può provvedere personalmente o a mezzo di persona da esso autorizzata con dichiarazione autenticata da notaio.

§ 15. – Termini di presentazione delle liste regionali.

Le liste regionali dei candidati devono essere presentate all'Ufficio unico circoscrizionale dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione

In tale periodo, per rendere possibile la presentazione delle liste la cancelleria del tribunale presso cui ha sede l'Ufficio unico circoscrizionale resta aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

[Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

§ 16. – Compiti della cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale al momento della presentazione delle liste.

Per ogni lista regionale che viene depositata deve essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista medesima [il modello è riportato nell'allegato n. 10].

Il verbale di ricevuta degli atti deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia

dal cancelliere sia dal presentatore della lista.

Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al presentatore mentre l'altro verrà allegato agli atti da consegnare all'Ufficio unico circoscrizionale.

Ai soli fini della verbalizzazione, la cancelleria attribuirà *provvisoriamente* a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione; infatti, in seguito all'introduzione del sorteggio, tale numero è ininfluenza per quanto attiene alla riproduzione dei contrassegni delle liste sui manifesti e sulle schede di votazione.

[Art. 11, primo comma, numero 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Nel verbale di ricevuta deve esser fatta menzione della lista dei candidati, del contrassegno presentato, del delegato alla presentazione della lista medesima, della designazione dei delegati di lista, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla lista nel momento della presentazione nonché del giorno e dell'ora della presentazione.

Appare ancora raccomandabile che il verbale contenga *l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati* in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

[Art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e il contrassegno o contrassegni di lista neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente.

È tuttavia raccomandabile che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista e che il cancelliere ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori.

Immediatamente dopo aver ricevuto le singole liste con i relativi documenti, la cancelleria dovrà farle pervenire all'Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il tribunale, per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO III
PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE
A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PRESSO L'UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE

§ 17. – Premessa.

Alle candidature a Presidente della Giunta regionale si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9-*bis*, e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4.

§ 18. – Modalità per la materiale presentazione delle candidature.

La presentazione delle candidature — intesa come loro ‘materiale’ consegna all'autorità competente — è regolata dall'art. 9-*bis*, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4.

Le **candidature** debbono essere presentate alla cancelleria del tribunale di Perugia, presso il quale ha sede l'Ufficio unico circoscrizionale.

La presentazione deve essere effettuata dal delegato a ciò designato ai sensi dell'art. 9-*bis*, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4.

§ 19. – Termini di presentazione delle candidature.

Le candidature devono essere presentate all'Ufficio unico circoscrizionale dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione.

In tale periodo, per rendere possibile la presentazione delle liste la cancelleria del tribunale presso cui ha sede l'Ufficio unico circoscrizionale resta aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

[Art. 9-*bis*, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

§ 20. – Compiti della cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale al momento della presentazione delle liste.

Per ogni candidatura che viene depositata deve essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi alla candidatura medesima [il modello è riportato nell'allegato n. 11].

Il verbale di ricevuta degli atti deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal presentatore della candidatura.

Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al presentatore mentre l'altro

verrà allegato agli atti da consegnare all'Ufficio unico circoscrizionale.

Ai soli fini della verbalizzazione, la cancelleria attribuirà *provvisoriamente* a ciascuna candidatura un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione; infatti, in seguito all'introduzione del sorteggio, tale numero è influente per quanto attiene all'ordine di stampa sulla scheda di votazione e sul manifesto.

[Art. 9-bis, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Nel verbale di ricevuta deve esser fatta menzione del delegato alla presentazione della candidatura, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla candidatura stessa, nonché del giorno e dell'ora della presentazione.

Appare ancora raccomandabile che il verbale contenga *l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati* in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

[Art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente.

È tuttavia raccomandabile che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni.

Immediatamente dopo aver ricevuto le singole candidature con i relativi documenti, la cancelleria dovrà farle pervenire all'Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il tribunale, per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO IV

UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE E UFFICIO CENTRALE REGIONALE. LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE REGIONALI

§ 21. – Composizione dell'Ufficio unico circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio unico circoscrizionale è costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della regione.

[Art. 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Inoltre presso la corte d'appello del capoluogo della regione è costituito l'Ufficio centrale regionale, il quale in relazione alle liste regionali esercita le attribuzioni previste dall'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4.

Entrambi gli Uffici sono composti da tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di presidente, che vengono nominati dai rispettivi Presidenti. La costituzione dell'Ufficio unico circoscrizionale deve avvenire entro il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (cioè entro il 42° giorno antecedente quello della votazione), mentre quella dell'Ufficio centrale regionale entro cinque giorni dalla medesima data (vale a dire entro il 40° giorno antecedente quello della votazione).

La legge prevede l'aggregazione di altri magistrati all'Ufficio unico circoscrizionale soltanto nella fase successiva al voto, e in particolare per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, quando esse siano in numero tale da non poter essere rapidamente esaminate.

[Art. 15, primo comma, lettera b), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Niente è invece stabilito per la supplenza dei componenti dell'Ufficio unico circoscrizionale per lo svolgimento di tutte le altre operazioni di competenza (come per l'esame delle liste dei candidati).

Sembra pertanto opportuno che, al momento della costituzione di ognuno dei due uffici centrali, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del presidente.

§ 22. – Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale in ordine all'esame delle liste regionali e delle posizioni dei singoli candidati.

Prima di illustrare le operazioni che l'Ufficio deve compiere, si fa presente che le *operazioni di competenza dell'Ufficio unico circoscrizionale debbono essere ultimate entro il termine*

improrogabile di ventiquattro ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

[Art. 10, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

L'Ufficio unico circoscrizionale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste presentate, vorrà considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste man mano che queste saranno trasmesse dalla cancelleria.

Le operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale per quanto riguarda l'esame delle liste regionali dei candidati sono le seguenti:

I. — Accertamento della data in cui sono state presentate le liste.

La prima operazione che l'Ufficio unico circoscrizionale deve compiere è quella di controllare se ciascuna lista sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, cioè entro le ore 12 del 29° giorno antecedente quello della votazione.

Qualora l'Ufficio dovesse accertare che una lista sia stata presentata oltre tale termine la dichiara non valida.

[Art. 10, primo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

II. — Verifica del numero dei presentatori di ogni lista.

L'Ufficio unico circoscrizionale controlla poi se il numero dei presentatori di ogni lista regionale sia quello stabilito dalla legge.

[Art. 10, primo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

A tale scopo l'Ufficio effettua le seguenti verifiche:

- la prima consiste nell'accertare che la firma degli elettori sia stata apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
- la seconda consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente analfabeti o fisicamente impediti;
- la terza consiste nell'accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette firme e se il possesso da parte dei sottoscrittori del requisito di elettore di un comune della regione sia documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

L'Ufficio depenna i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un comune della regione non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza e quelli che sono anche candidati nella medesima lista.

L'Ufficio, inoltre, dovrà ricusare le liste le cui firme non siano state apposte sui moduli prescritti e con i dati richiesti.

Se, compiute tali verifiche, la lista regionale risultasse presentata da un numero di elettori che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente

autenticata *inferiore* a quello prescritto, essa dovrà essere dichiarata non valida.

La lista dovrà parimenti essere dichiarata non valida qualora, dopo le anzidette verifiche, il numero dei presentatori dovesse risultare *eccedente* il limite massimo consentito dalla legge.

III. — Esame delle singole liste.

La successiva operazione che l'Ufficio unico circoscrizionale deve compiere è quella dell'esame delle singole liste.

[Art. 10, primo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

A tale scopo, effettuerà i seguenti controlli:

a) Controllo del numero dei candidati della lista.

L'operazione consiste nell'accertare da parte dell'Ufficio che la lista regionale abbia un numero di candidati non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione regionale (venti) e non inferiore allo stesso numero diminuito di un quinto (sedici).

Nel caso che la lista in esame contenga un numero di candidati superiore a venti, l'Ufficio provvede a ridurre tale numero al limite consentito, cancellando gli ultimi nomi della lista.

b) Presenza della dichiarazione di collegamento della lista regionale con un candidato a Presidente della Giunta regionale, resa nelle forme previste dalle norme richiamate nella Sezione I.

[Art. 9, decimo comma, lettera f), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Ricordato che tale dichiarazione è da rendere a pena di esclusione della lista regionale e che la stessa dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale all'atto della presentazione della propria candidatura ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, l'Ufficio unico circoscrizionale effettua le necessarie verifiche in merito alla sussistenza di entrambi i requisiti richiesti.

In caso di accertata insussistenza dell'uno o dell'altro requisito, ovvero di entrambi i requisiti, l'Ufficio dichiara la lista regionale non ammissibile.

c) Rispetto dei parametri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, il quale prevede che nelle liste regionali, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento dei candidati e che, in caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità superiore per il genere sottorappresentato.

In caso di mancato rispetto di tali parametri, l'Ufficio dichiara non ammissibile la lista.

III. — Esame dei contrassegni delle singole liste.

L'operazione consiste nella verifica che ciascun contrassegno sia conforme alle norme previste dall'art. 9, comma 10, lettera e), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4. Per le caratteristiche dei contrassegni si veda quanto illustrato nella Sezione I, paragrafo 8.

In caso di difformità del contrassegno, l'Ufficio provvede a ricusarlo.

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio unico circoscrizionale dovrà darne immediata comunicazione ai delegati della lista regionale il cui contrassegno viene ricusato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso non più tardi delle ore 9 del mattino successivo al giorno entro il quale l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste.

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz'altro ricusata.

IV. – Controllo sulle candidature.

Per l'effettuazione del controllo delle candidature, l'Ufficio pone in essere una successiva serie di operazioni, che di seguito si illustrano.

[Art. 10, primo comma, numeri 2) 3) e 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

a) Controllo della presenza per ciascun candidato della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 9, comma 10, lettera c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, in materia di insussistenza di una delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) [per il testo della norma si veda la nota (1) riportata alla fine della Sezione I].

In caso di accertata carenza della suddetta dichiarazione, l'Ufficio dispone la cancellazione dalla lista della relativa candidatura.

b) Accertamento a carico di un candidato, in base ad atti o documenti in possesso dell'Ufficio, della sussistenza di una delle cause di incandidabilità.

In caso positivo, l'Ufficio dispone la cancellazione dalla lista della relativa candidatura.

c) Presenza della dichiarazione di accettazione della candidatura e sua conformità.

L'Ufficio verifica che ciascun candidato abbia provveduto a dichiarare la propria accettazione della candidatura e che la stessa sia completa, a norma dell'art. 9, comma 10, lettera b), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4 [si rinvia alla Sezione I, paragrafo 6 per le modalità di accettazione della candidatura].

In caso di assenza della dichiarazione di accettazione o di incompletezza della stessa, l'Ufficio dispone la cancellazione dalla lista della relativa candidatura.

d) Controllo sull'età dei candidati.

L'Ufficio verifica per ciascun candidato l'avvenuto compimento del 18° anno di età entro il giorno delle elezioni e provvede a cancellare dalle liste i nominativi dei candidati che non soddisfino tale requisito.

e) Controllo sui certificati d'iscrizione alle liste elettorali.

L'Ufficio verifica che per ciascun candidato sia stato presentato il certificato, anche collettivo, di iscrizione alle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

In assenza di tale certificato, anche collettivo, l'Ufficio provvede a cancellare dalle liste i nominativi dei candidati carenti della documentazione.

f) Controllo sulla presenza di candidati in altra lista regionale già presentata.

Il controllo si rende necessario al fine di procedere da parte dell'Ufficio alla cancellazione, da una lista, dei nomi dei candidati compresi in un'altra lista regionale presentata in precedenza.

g) Controllo finale.

L'Ufficio procede a dichiarare non valide le liste che all'esito delle attività svolte in relazione ai precedenti **punti I. – II. – III. – IV.** risultano comunque composte da un numero di candidati inferiore a quindici.

[Art. 10, comma 1-bis, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

§ 23. – Decisioni dell'Ufficio unico circoscrizionale – Comunicazione ai delegati di lista.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni e delle modificazioni apportate dall'Ufficio unico circoscrizionale alle rispettive liste *entro la stessa sera*.

[Art. 10, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

L'Ufficio unico circoscrizionale torna a riunirsi il giorno successivo alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per ammettere ed esaminare nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per adottare, seduta stante, le decisioni conclusive sui casi controversi.

[Art. 10, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Le decisioni dell'Ufficio devono essere comunicate ai delegati di lista nella stessa giornata.

[Art. 10, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Poiché la comunicazione viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

§ 24 – Ricorsi contro le decisioni assunte dall'Ufficio unico circoscrizionale.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati assunte dall'Ufficio unico circoscrizionale i delegati di lista possono ricorrere, **entro 24 ore dalla comunicazione** di cui al precedente paragrafo, **all'Ufficio centrale regionale** nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi previste dall'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4.

[Art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, **nella cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale.**

[Art. 10, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Il predetto Ufficio unico circoscrizionale, trasmette **nella stessa giornata**, a mezzo di corriere speciale, il ricorso con le proprie deduzioni all'Ufficio centrale regionale.

[Art. 10, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

[Art. 10, ottavo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed all'Ufficio unico circoscrizionale.

[Art. 10, nono comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

§ 25. – Sospensione delle operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale preposto all'ammissione delle candidature.

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le liste e ai candidati presentati e comunicate ai delegati di lista le decisioni adottate, l'Ufficio unico circoscrizionale sospende le proprie operazioni.

L'Ufficio unico circoscrizionale preposto all'ammissione delle liste regionali e delle candidature prosegue nell'espletamento dei compiti affidati dalla legge appena sarà scaduto il termine per presentare i ricorsi, vale a dire dopo 24 ore dalla notificazione della loro ultima decisione, **solamente qualora non siano stati presentati ricorsi.**

Se invece siano stati presentati ricorsi, l'Ufficio unico circoscrizionale riprende le operazioni di propria competenza **solo quando saranno state assunte le decisioni sui ricorsi medesimi da parte dell'Ufficio centrale regionale.**

CAPITOLO V

**UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE
E UFFICIO CENTRALE REGIONALE.
LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE
ALL'ESAME DELLE CANDIDATURE
A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Nel mentre si rinvia al paragrafo 21 per quanto concerne la composizione dell'Ufficio unico circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale, nel presente capitolo vengono illustrate le operazioni di competenza dei due Uffici in ordine all'esame delle candidature a Presidente della Giunta regionale.

§ 26. – Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale in ordine all'esame delle candidature.

Prima di illustrare le operazioni che l'Ufficio unico circoscrizionale deve compiere si fa presente che le *operazioni di competenza dell'Ufficio unico circoscrizionale debbono essere ultimate entro il termine improrogabile di ventiquattro ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.*

[Art. 9-bis, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

L'Ufficio unico circoscrizionale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile completare le operazioni di competenza, vorrà considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine all'ammissibilità e alla candidabilità dei singoli candidati man mano che queste saranno trasmesse dalla cancelleria.

Le operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale per quanto riguarda l'esame delle candidature a Presidente della Giunta regionale sono le seguenti:

I. — Accertamento della regolarità della presentazione e della data in cui sono state presentate le candidature.

Ciascuna candidatura deve essere presentata da un delegato del candidato, con atto autentificato da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990 [per la norma citata si veda la Sezione I al paragrafo 4 – lettera C e alla nota (3)].

[Art. 9-bis, primo e terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Il mancato rispetto delle previsioni sopra richiamate costituisce motivo di esclusione da parte dell'Ufficio della candidatura presentata difformemente.

[Art. 9-bis, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

L'Ufficio unico circoscrizionale deve poi controllare se ciascuna candidatura sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, cioè entro le ore 12 del 29° giorno antecedente quello della votazione.

Anche in questo caso, qualora l'Ufficio dovesse accertare che una candidatura sia stata presentata oltre tale termine la candidatura stessa deve essere dichiarata non valida.

[Art. 9-bis, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

II. — Esame delle singole candidature.

La successiva operazione che l'Ufficio unico circoscrizionale deve compiere è quella dell'esame delle singole candidature sotto il profilo del possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dall'art. 9-bis, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4.

A tale scopo, effettuerà i seguenti controlli:

a) Presenza della dichiarazione di collegamento con le singole liste regionali, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.

[Art. 9-bis, secondo e terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Ricordato che tale dichiarazione è da rendere **a pena di esclusione della candidatura** e che la stessa dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle singole liste regionali ai sensi dell'articolo 9, comma 10, lettera f), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, l'Ufficio unico circoscrizionale effettua le necessarie verifiche in merito alla sussistenza di entrambi i requisiti richiesti.

In caso di accertata insussistenza dell'uno o dell'altro requisito, ovvero di entrambi i requisiti, l'Ufficio dichiara esclusa la candidatura.

b) Presenza del certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

[Art. 9-bis, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Tale certificato deve accompagnare la presentazione **a pena di esclusione della candidatura** e pertanto, in caso di sua accertata assenza, l'Ufficio dichiara esclusa la candidatura.

c) Presenza della dichiarazione di accettazione della candidatura, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990, e contenente anche la nomina del delegato ad effettuare la presentazione.

[Art. 9-bis, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

La mancata o la incompleta formulazione di tale dichiarazione costituiscono motivo di non validità della candidatura e, in tal caso, l'Ufficio dichiara pertanto esclusa la candidatura stessa.

d) Presenza della dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del DLgs 235/2012 [per le norme citate si veda la Sezione I al paragrafo 6 e alla nota (1)].

[Art. 9-bis, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

L'assenza o la irregolare formulazione di tale dichiarazione costituisce motivo di non validità della candidatura e, in tal caso, l'Ufficio dichiara pertanto esclusa la candidatura stessa.

[Art. 9-bis, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

e) L'Ufficio verifica da ultimo che il candidato non abbia già ricoperto la carica di Presidente della Giunta regionale per due mandati consecutivi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, dello statuto della Regione Umbria.

[Art. 9-bis, ottavo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Qualora la verifica dia esito positivo, l'Ufficio dichiara esclusa la candidatura.

§ 27. – Decisioni dell'Ufficio unico circoscrizionale – Comunicazione ai delegati dei candidati.

Si ricorda che l'Ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla presentazione, ammette le candidature alla carica di Presidente se conformi alla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4 ed alla normativa regionale e nazionale in materia ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda [si veda al riguardo il paragrafo 30].

In caso di contestazioni da parte dell'Ufficio unico circoscrizionale, tuttavia, i delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione *entro la stessa sera* delle contestazioni fatte alla rispettiva candidatura.

[Art. 9-bis, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Atteso che l'art. 9-bis, decimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, dispone che si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui ai commi dal quarto al nono dell'art. 10, della citata legge n. 108/1968, intendendosi sostituito ai delegati di lista il delegato del candidato, e considerato, inoltre, che i ricordati commi dal quarto al nono debbono essere applicati per completezza del procedimento in stretta connessione con il comma terzo del suddetto art. 10, l'Ufficio unico circoscrizionale torna a riunirsi il giorno successivo alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle candidature contestate, per ammettere ed esaminare nuovi documenti e per adottare, seduta stante, le decisioni conclusive sui casi controversi.

[Art. 10, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Le decisioni dell'Ufficio devono essere comunicate ai delegati dei candidati nella stessa giornata.

[Art. 10, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Poiché la comunicazione viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

§ 28 – Ricorsi contro le decisioni assunte dall'Ufficio unico circoscrizionale.

Contro le decisioni di esclusione di candidati assunte dall'Ufficio unico circoscrizionale i delegati di lista possono ricorrere, **entro 24 ore dalla comunicazione** di cui al precedente paragrafo, **all'Ufficio centrale regionale** nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi previste dall'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4.

[Art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, **nella cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale**.

[Art. 10, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Il predetto Ufficio unico circoscrizionale, trasmette **nella stessa giornata**, a mezzo di corriere speciale, il ricorso con le proprie deduzioni all'Ufficio centrale regionale.

[Art. 10, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

[Art. 10, ottavo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed all'Ufficio unico circoscrizionale.

[Art. 10, nono comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

I provvedimenti con i quali l'Ufficio centrale regionale decide i ricorsi in via amministrativa avverso le decisioni dell'Ufficio unico circoscrizionale di esclusione di liste o singoli candidati possono essere impugnati in sede giurisdizionale, in primo grado, dinanzi al tribunale amministrativo regionale e, in grado di appello, al Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (*Codice del processo amministrativo*). Per il testo dell'articolo suddetto si veda la nota n. 1 alla fine del presente Capitolo (1).

§ 29. – Sospensione delle operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale preposto all'ammissione delle candidature.

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le candidature presentate e comunicate ai delegati dei candidati le decisioni adottate, l'Ufficio unico circoscrizionale sospende le proprie operazioni.

L'Ufficio unico circoscrizionale preposto all'ammissione delle candidature a Presidente della Giunta regionale prosegue nell'espletamento dei compiti affidati dalla legge appena sarà scaduto il termine per presentare i ricorsi, vale a dire dopo 24 ore dalla notificazione della loro ultima decisione, **solamente qualora non siano stati presentati ricorsi**.

Se invece siano stati presentati ricorsi, l'Ufficio unico circoscrizionale riprende le operazioni di propria competenza **solo quando saranno state assunte le decisioni sui ricorsi medesimi da parte dell'Ufficio centrale regionale**.

Note al testo del Capitolo V

(1) – Si riporta qui di seguito l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 [Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (Codice del Processo amministrativo)]:

«Art. 129. Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.
2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.
3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:
 - a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;
 - b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
4. Le parti, ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi, indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.
5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.
6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.
7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.
8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:
 - c) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;
 - d) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
 - e) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.
10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

CAPITOLO VI
OPERAZIONI DELL'UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE
A SEGUITO DELLE DECISIONI SUI RICORSI
O DOPO LA SCADENZA
DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 30. – Operazioni in ordine ai candidati a Presidente della Giunta regionale e alle liste regionali.

Vengono indicate qui di seguito le operazioni che l'Ufficio unico circoscrizionale deve compiere in ordine ai candidati a Presidente della Giunta regionale e alle liste regionali dopo che sia trascorso il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi ovvero appena abbiano ricevuto la comunicazione delle decisioni definitive assunte dall'Ufficio centrale regionale in merito ai ricorsi stessi.

I. — Numerazione dei candidati a Presidente della Giunta regionale secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

L'Ufficio unico circoscrizionale (tenendo presenti le eventuali decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale in merito ai ricorsi presentati) provvede ad *assegnare un numero progressivo a ciascun candidato a Presidente della Giunta regionale*, ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda e sui manifesti elettorali. La numerazione avviene **mediante sorteggio**, alla presenza dei delegati appositamente convocati.

[Art. 9-bis, sesto comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

[Art. 9-bis, decimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4].

II. — Abbinamento di ciascun candidato a Presidente della Giunta regionale con la rispettiva lista unica o coalizione di liste allo stesso collegata.

L'Ufficio unico circoscrizionale procede quindi all'abbinamento di ciascun candidato a Presidente della Giunta regionale con la rispettiva lista unica o coalizione di liste ad esso collegata.

III. — Numerazione delle liste regionali riunite in coalizione e successiva numerazione definitiva di tutte le liste regionali.

Successivamente, e limitatamente alle sole liste regionali riunite in coalizione, l'Ufficio unico circoscrizionale (tenendo presenti le eventuali decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale in merito ai ricorsi presentati) provvede per ciascuna coalizione ad *assegnare tramite sorteggio un numero progressivo provvisorio a ciascuna lista facente parte della stessa coalizione*.

Compiuta questa operazione, l'Ufficio unico circoscrizionale *procede a rinumerare progressivamente e in via definitiva tutte le liste regionali*, tenuto conto delle operazioni illustrate precedentemente.

A puro titolo di esempio, si ipotizza che siano stati ammessi alla competizione elettorale tre candidati a Presidente della Giunta regionale: Caio, Tizio e Sempronio.

- Caio è collegato ad una coalizione formata da tre liste regionali: Alfa, Beta e Gamma;
- Tizio è collegato ad un'unica lista regionale: Zeta;
- Sempronio è collegato ad una coalizione formata da cinque liste regionali: Viola, Bianco, Giallo, Arancione, Blu e Indaco.

Il sorteggio tra i candidati a Presidente della Giunta regionale ha dato il seguente esito:

1° Tizio – 2° Sempronio – 3° Caio

Il sorteggio per stabilire l'ordine interno *limitatamente* a ciascuna coalizione di liste regionali ha dato il seguente esito provvisorio:

I) Beta – II) Alfa – III) Gamma

i) Viola – ii) Giallo – iii) Indaco – iv) Blu – v) Arancione.

Da tale combinazione di operazioni, la numerazione definitiva delle liste regionali, per la stampa sulle schede e sul manifesto elettorale, sarà pertanto la seguente:

1° - Candidato Tizio, collegato alla Lista n. 1) Zeta

2° - Candidato Sempronio, collegato alla coalizione formata da Lista n. 2) Viola / Lista n. 3) Giallo / Lista n. 4) Indaco / Lista n. 5) Blu / Lista n. 6) Arancione

3° - Candidato Caio, collegato alla coalizione formata da Lista n. 7) Beta / Lista n. 8) Alfa / Lista n. 9) Gamma

In tal modo viene definito il quadro generale definitivo dei candidati a Presidente della Giunta regionale e delle liste regionali ammessi alla consultazione elettorale, al fine di determinarne il relativo ordine di stampa sui manifesti e sulla scheda elettorale, nonché su tutti gli ulteriori stampati occorrenti per le successive operazioni del procedimento elettorale.

IV. — Assegnazione di un numero ai singoli candidati di ciascuna lista.

La numerazione dei singoli candidati di ciascuna lista viene fatta secondo l'ordine in cui essi sono stati iscritti nella lista.

[Art. 11, primo comma, n. 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

L'operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista in quanto viene eseguita dopo che tutti i rilievi siano stati fatti, dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati siano stati presi in esame e dopo che gli eventuali ricorsi contro le esclusioni di candidati siano stati decisi. Essa può comportare quindi l'assegnazione ai candidati di un numero diverso da quello indicato all'atto della presentazione della lista, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.

V. — Comunicazione ai delegati di lista delle definitive determinazioni adottate.

Compiute le operazioni illustrate nei punti precedenti, l'Ufficio unico circoscrizionale provvede a comunicare ai delegati delle liste regionali le definitive decisioni adottate in merito alla rispettiva lista, cioè: numero d'ordine attribuito alla lista e numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati compresi nella lista medesima.

[Art. 11, primo comma, n. 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

§ 31. – Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste regionali e con i candidati a Presidente della Giunta regionale.

Completato quanto illustrato nei precedenti paragrafi di questo capitolo, l'Ufficio unico circoscrizionale deve dare tempestiva comunicazione alla Regione Umbria delle operazioni compiute, affinché essa proceda:

- a) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati;
- b) all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della Regione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

[Art. 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

L'Ufficio unico circoscrizionale trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

[Art. 11, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

§ 32. – Comunicazione, ai sindaci dei comuni, dei candidati a Presidente della Giunta regionale e delle liste regionali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

L'Ufficio unico circoscrizionale deve inoltre comunicare alla Regione i candidati a Presidente della Giunta regionale e le liste regionali dei candidati ammesse, affinché siano portate a conoscenza dei Sindaci dei Comuni per gli adempimenti di competenza delle giunte comunali in ordine all'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

[Art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

§ 33. – Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista.

L'Ufficio unico circoscrizionale deve infine comunicare ai Sindaci dei Comuni l'elenco dei delegati di ciascuna lista regionale *entro il giovedì precedente la data della votazione*.

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

[Art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570]

Se qualche dichiarazione di presentazione di lista non contenga la specificazione dei delegati, l'Ufficio in parola ne dovrà fare espressa menzione nella comunicazione da inviare ai Comuni.

CAPITOLO VII

I RICORSI ALL' UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 34. – Decisioni che possono essere impugnate.

Nei capitoli precedenti si è accennato al fatto che l'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, riconosce ai delegati dei candidati a Presidente della Giunta regionale e ai delegati delle liste regionali la facoltà di proporre ricorso contro le decisioni dell'Ufficio unico circoscrizionale.

Le decisioni sui ricorsi da parte dell'Ufficio centrale regionale sono atti definitivi; inoltre non tutte le decisioni possono essere impugnate.

Il legislatore ha voluto evitare che le candidature o le liste possano essere escluse indebitamente dalla competizione elettorale. Le decisioni dell'Ufficio unico circoscrizionale che *possono essere impugnate* sono *esclusivamente quelle che comportano l'eliminazione di singoli candidati a Presidente della Giunta regionale ovvero l'eliminazione di liste regionali o di singole candidature all'interno delle liste.*

[Art. 9-bis, decimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

[Art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

§ 35. – Persone legittimate a presentare ricorso.

I ricorsi possono essere proposti soltanto dai delegati dei candidati a Presidente della Giunta regionale o dai delegati delle liste regionali.

[Art. 9-bis, decimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

[Art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

L'impugnativa è limitata alle sole decisioni con cui sono state disposte *l'eliminazione di singoli candidati a Presidente della Giunta regionale ovvero l'eliminazione di liste regionali o di singole candidature all'interno delle liste*; pertanto gli unici soggetti legittimati a ricorrere sono i delegati alla quale si riferisce la decisione di esclusione.

§ 36. – Termine e modalità per presentare i ricorsi.

I ricorsi devono essere presentati entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione della decisione dell'Ufficio unico circoscrizionale.

[Art. 9-bis, decimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

[Art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Nel paragrafo 23, ultimo periodo, è stato suggerito di comunicare le decisioni a mezzo di ufficiale giudiziario.

Come detto, i ricorsi debbono essere redatti in esenzione dalle imposte di bollo come

tutti gli atti che riguardano il procedimento elettorale; essi debbono essere depositati entro l'anzidetto termine e a pena di decadenza nella cancelleria del tribunale in cui ha sede l'Ufficio unico circoscrizionale.

Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati a ciò legittimati, come ricordato al paragrafo 35.

§ 37. – Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale.

I ricorsi presentati debbono essere immediatamente esaminati dall'Ufficio unico circoscrizionale in modo tale che esso possa redigere le proprie deduzioni.

[Art. 10, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi debbono essere inviati *nella stessa giornata in cui sono stati depositati*, a mezzo di un corriere speciale e corredati delle anzidette deduzioni, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione previste dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 108/1968, come modificata dalla legge regionale n. 4/2015.

[Art. 10, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

§ 38. – Decisioni dell'Ufficio centrale regionale – Comunicazione delle decisioni.

L'Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi inviati *nei due giorni successivi alla loro ricezione*.

[Art. 10, ottavo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale regionale le comunica nelle 24 ore successive sia ai ricorrenti sia all'Ufficio unico circoscrizionali dai quali sono pervenuti.

[Art. 10, nono comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

Per quanto riguarda le comunicazioni all'Ufficio predetto, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una comunicazione telegrafica o via fax al fine di mettere in grado l'Ufficio stesso di compiere, senza eccessiva perdita di tempo, le conseguenti operazioni previste dalla legge e illustrate nei capitoli IV e V relativamente alle liste regionali e ai candidati a Presidente della Giunta regionale.

CAPITOLO VIII

DESIGNAZIONI

DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE REGIONALI

§ 39. – Compiti dei delegati di lista.

La legge n. 108/1968, come modificata dalla legge regionale n. 4/2015, prevede all'art. 9, comma 11, che la dichiarazione di presentazione di una lista regionale deve contenere anche l'*indicazione di due delegati* autorizzati a designare – personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione *autenticata da notaio* – i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio unico circoscrizionale.

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

La legge non prevede la figura di rappresentante di un candidato a Presidente della Giunta regionale presso ogni seggio, ma unicamente quella di delegato alla presentazione della candidatura, al quale si applicano – in quanto compatibili – le norme previste per i delegati di lista *limitatamente* alla fase di proposizione di ricorsi avverso le decisioni dell'Ufficio unico circoscrizionale.

[Art. 9-bis, decimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

§ 40. – Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste regionali.

Nel silenzio della legge n. 108/1968, per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4 e art 32 DPR 16 maggio 1960, n. 570]

Pertanto la designazione dei rappresentanti di lista va fatta con una dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dal più volte ricordato art. 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [si veda la nota (3) alla fine della Sezione I], oppure con una **dichiarazione inviata mediante posta elettronica certificata**; se l'atto per pec è firmato digitalmente, non è necessaria l'autenticazione di cui al predetto articolo 14 (articolo 32, comma 7, numero 4, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, aggiunto dall'articolo 38 bis, comma 2, lett. b), n. 2), del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021).

La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone che

siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione autenticata da notaio, dai delegati medesimi. In tal caso il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria del tribunale sede dell'Ufficio unico circoscrizionale del deposito della lista dei candidati.

Tale facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati (due per l'intera circoscrizione unica regionale) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere presso le singole sezioni la funzione di rappresentante di lista; essi si avvarranno, nei singoli comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta in loro nome.

Per poter svolgere il loro compito, i delegati della lista regionale debbono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta. Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista le persone autorizzate come sopra potranno anche esibire – ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima – una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai singoli presidenti di seggio, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti di lista.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per quante saranno le sezioni presso le quali i rappresentanti siano stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati, questi ultimi potranno provvedere con un solo atto a designare i rappresentanti presso i seggi e presso gli altri uffici elettorali con riferimento a tutte le consultazioni che si svolgeranno nella stessa data.

Non è previsto il caso in cui i delegati non sappiano o non possano firmare; è però del tutto improbabile che ciò si verifichi. Comunque, ove si verifichi un'evenienza del genere, si dovrà fare utilizzare la procedura prevista dall'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni [paragrafo 4, lettera B), secondo periodo e allegato n. 5].

Le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

§ 41. – Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista – Termini.

La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici

elettorali presso i quali i rappresentanti stessi debbano svolgere il loro compito.

a) Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere comunicata:

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]

[Art. 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'articolo 38 bis, comma 2, lett. c), del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021]

1) al segretario del comune *entro il giovedì precedente il giorno della votazione*, anche mediante posta elettronica certificata.

Il segretario comunale controllerà le regolarità delle designazioni accertando che le medesime siano firmate dai delegati di lista compresi nell'elenco che l'Ufficio unico circoscrizionale abbia fatto pervenire al sindaco [paragrafo 33] e le farà consegnare ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell'insediamento dei seggi.

Il presidente di seggio verificherà la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni avranno fatto (delegati di lista ovvero persone da essi autorizzate in forma autentica con atto notarile).

2) direttamente al presidente di ciascun seggio *il sabato pomeriggio*, durante le operazioni di autenticazione delle schede, *oppure la mattina della domenica purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione*.

Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare al presidente dell'ufficio elettorale di ogni sezione – contemporaneamente agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio – l'elenco dei delegati delle liste regionali per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente di seggio verificherà che gli atti di designazione siano regolari, com'è stato precisato nel precedente n. 1).

b) Rappresentanti di lista presso l'Ufficio unico circoscrizionale.

I soggetti delegati indicati nell'atto di presentazione della lista regionale designano, personalmente o per mezzo di persone autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista stessa presso l'Ufficio unico circoscrizionale. La relativa designazione, resa sulla base dei modelli allegato n. 1-*quinquies* o allegato n. 1-*septies*, deve essere presentata alla cancelleria del Tribunale presso cui ha sede l'Ufficio, la quale ne rilascia ricevuta [allegato n. 12 e allegato n. 12-*bis*].

La legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni; si ritiene però – in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione – che i delegati delle liste possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio unico circoscrizionale.

§ 42. – Requisiti dei rappresentanti di lista.

La legge non fa alcun cenno ai requisiti dei rappresentanti di lista. Tuttavia, considerato il compito loro affidato dalla legge, *si ritiene che essi debbano essere elettori e saper leggere e scrivere*. Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

§ 43. – Mandatario elettorale.

L'allegato 13 riporta infine un modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a consigliere regionale o a Presidente della Giunta regionale.

[Art. 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e art. 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515]

CAPITOLO IX
ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE
DELLA LEGGE 9 GENNAIO 2019, N. 3

§ 44. – Pubblicazione sul sito internet del partito o movimento politico o della lista o del candidato Presidente del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato.

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), ha previsto che i partiti e i movimenti politici che presentano liste di candidati consiglieri e/o candidati presidenti collegati con tali liste debbano pubblicare sul proprio sito internet:

- il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo;
- il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato, rilasciato non oltre 90 giorni prima della data delle elezioni.

Ove non esistente, deve essere creato un sito internet apposito.

La pubblicazione deve avvenire entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

La mancata pubblicazione non comporta l'esclusione delle liste o dei singoli candidati ma determina, nei confronti di partiti, movimenti politici, liste o candidati presidenti inadempienti, l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000**, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

La richiesta del casellario giudiziale può essere effettuata anche dai rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici o da persone da loro delegate, anche mediante posta elettronica certificata, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura.

Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta.

Se la richiesta del certificato proviene dallo stesso candidato, che dichiara che la richiesta è finalizzata a rendere pubblici tali dati in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

[Articolo 1, commi 14 e 23, della legge 3/2019, come da ultimo modificato dall'articolo 38 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

§ 45. – Pubblicazione nella sezione “Elezioni trasparenti” del sito internet istituzionale della Regione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato.

Entro il 7° giorno antecedente la data delle elezioni, in apposita sezione del sito internet della Regione, denominata «Elezioni trasparenti», sono pubblicati, in maniera facilmente accessibile, il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato, previamente comunicati alla Regione.

Si rammenta che la pubblicazione dei dati in esame nel sito regionale deve essere strutturata in maniera tale da consentire all'elettore di accedere a tali informazioni attraverso la ricerca per partito, lista o movimento politico e per nome e cognome del singolo candidato.

Il mancato adempimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, **non comporta sanzioni a carico della Regione.**

[Articolo 1, comma 15, della legge 3/2019, come da ultimo modificato dall'articolo 38 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

Al fine di consentire la pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato anche sul sito della Regione, i partiti o movimenti politici, contemporaneamente alla loro pubblicazione nei rispettivi siti internet e comunque entro il quattordicesimo giorno antecedente alla data della competizione elettorale **trasmettono alla Regione l'indirizzo web nel quale i medesimi documenti sono pubblicati**, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **elezioni2024@postacert.umbria.it**

Si fa presente che la Regione non effettuerà alcun controllo sulla correttezza dei dati e dei documenti inviati dagli interessati e non è responsabile dei contenuti riportati nella documentazione relativa ai candidati.

In merito alla redazione del curriculum vitae, si raccomanda ai candidati di minimizzare l'indicazione dei dati personali eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza previste dalla legge. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nel curriculum vitae non devono essere riportati o, laddove presenti, devono essere oscurati, dati quali: codice fiscale, indirizzo di residenza, numero di telefono personale, indirizzo di posta elettronica personale, riferimenti a documenti di riconoscimento (carta d'identità, passaporto o patente), firma autografa, stato civile.

ALLEGATI

Allegato n. 1.

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati.

Allegato n. 1-*bis*.

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati.

Allegato n. 1-*ter*.

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. c ter) della legge 2 luglio 2004, n. 165

Allegato n. 1-*quater*.

Modello di atto di autorizzazione a presentare una lista regionale di candidati da parte del delegato e/o alla sottoscrizione del collegamento della lista con un candidato a Presidente della Giunta regionale.

Allegato n. 1-*quinqüies*.

Modello di designazione dei rappresentanti di una lista regionale di candidati presso l'Ufficio unico circoscrizionale.

Allegato n. 1-*sexies*.

Modello di designazione dei rappresentanti di una lista regionale di candidati presso i Seggi elettorali.

Allegato n. 1-*septies*.

Modello di atto di autorizzazione alla designazione dei rappresentanti di una lista regionale di candidati presso i Seggi e presso l'Ufficio unico circoscrizionale.

Allegato n. 2.

Modello di accettazione della candidatura da parte di un candidato in una lista regionale.

Allegato n. 3.

Modello di dichiarazione sostitutiva resa da un candidato in una lista regionale sull'insussistenza di cause di incandidabilità.

Allegato n. 4.

Modello di dichiarazione di collegamento di una lista regionale con un candidato a Presidente della Giunta regionale.

Allegato n. 5.

Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati per l'elettore che eventualmente non sappia o non possa sottoscrivere.

Allegato n. 6.

Modello di presentazione di una candidatura a Presidente della Giunta regionale.

Allegato n. 7.

Modello di dichiarazione di collegamento di una candidatura a Presidente della Giunta regionale con una o più liste regionali.

Allegato n. 8.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, contenente la nomina del delegato ad effettuare la presentazione della candidatura.

Allegato n. 9.

Modello di dichiarazione sostitutiva resa da parte di un candidato a Presidente della Giunta regionale sull'insussistenza di cause di incandidabilità.

Allegato n. 10.

Modello di verbale di ricevuta di una lista regionale di candidati rilasciata dalla cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di regione.

Allegato n. 11.

Modello di verbale di ricevuta di una candidatura a Presidente della Giunta regionale rilasciata dalla cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di regione.

Allegato n. 12.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista regionale di candidati rilasciata dalla cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di regione.


Allegato n. 12-bis.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista regionale di candidati rilasciata dalla cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di regione.

Allegato n. 13.

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a consigliere regionale o a Presidente della Giunta regionale.

APPENDICE A – Modello di manifesto elettorale recante le candidature a Presidente della Giunta regionale e le liste regionali ammesse.



Regione Umbria

Allegato 1

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria

**MODELLO DI ATTO PRINCIPALE
DI UNA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI**



**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA
DI DOMENICA E LUNEDI'**

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei comuni della regione Umbria, nel numero di risultante dalle firme (1) debitamente autenticate (2) contenute in questo foglio ed in numero atti separati (3), nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,

dichiarano di presentare,

per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria che avrà luogo domenica e lunedì, una lista di numero (.....) candidati alla carica di consigliere regionale nelle persone e nell'ordine sotto indicato. La lista dei candidati di seguito riportata - della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione - è contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....
.....

ed è collegata al candidato Presidente della Giunta regionale (nome e cognome) nato a, il

CANDIDATI DELLA LISTA

N.	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(1) — Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati devono essere apposte su appositi moduli, sui quali debbono essere riportati: il contrassegno della lista regionale di candidati; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascun candidato; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista regionale di candidati; deve essere indicato anche il comune nelle cui liste elettorali ogni elettore che sottoscrive dichiara di essere iscritto [art. 9, sesto comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4].

(2) — Le firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista regionale di candidati devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

(3) — L'Allegato n. 1-bis riproduce il modello di atto separato di dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati.

I sottoscritti delegano il Sig. , nato a ,
il e domiciliato in ,
personalmente o a mezzo di persona da esso autorizzata con dichiarazione autenticata da notaio, a
presentare la presente lista presso l'Ufficio unico circoscrizionale, nonché a sottoscrivere la dichiarazione di
collegamento della lista regionale con un candidato a Presidente della Giunta regionale.

I sottoscritti delegano inoltre il Sig. , nato a ,
il e domiciliato in ,
ed il Sig. , nato a ,
il e domiciliato in ,
personalmente o a mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, a
designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio unico circoscrizionale.

I sottoscritti dichiarano altresì di non aver sottoscritto per l'elezione di cui trattasi nessun'altra
dichiarazione di presentazione di altra lista di candidati.

A corredo della presente dichiarazione, uniscono:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle
liste elettorali di uno dei comuni della regione;

b) numero __ (_____) dichiarazioni di accettazione della candidatura, ciascuna firmata e autenticata da
uno dei soggetti di cui all'art. 14, legge n. 53/1990;

c) numero __ (_____) dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di
cui all'articolo 7, del DLgs 235/2012, rese ai sensi dell'art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni;

d) numero __ (_____) certificati attestanti che ciascun candidato è iscritto nelle liste elettorali di un
comune della Repubblica;

e) un modello di contrassegno, anche figurato, della lista, **in forma cartacea** in due dimensioni (3 e 10 cm.
di diametro) ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione; **oppure su supporto digitale**, ad esempio
CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare
circoscritto da un cerchio, accompagnato da un esemplare in forma cartacea;

f) la dichiarazione di collegamento della presente lista di candidati con il candidato alla carica di Presidente
della Giunta regionale

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio unico circoscrizionale, i sottoscritti eleggono domicilio
presso il Sig. , dimorante in

....., 2024

*(Seguono le sottoscrizioni dei presentatori
della lista regionale dei candidati)*

(Segue) 

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA REGIONALE

Per l'elezione di cui trattasi i sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA DI CANDIDATI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016), i sottoscritti elettori sono informati che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono
..... con sede in (4).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico – ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento UE 2016/679, del considerando n.56 premesso allo stesso atto e dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera f), del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 – e saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati all'Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di regione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento.

Cognome e Nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e Nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e Nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e Nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta da ciascuno dei sottoscrittori vale anche come consenso, a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

(Segue)

(4) — Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA REGIONALE


Cognome e Nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e Nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e Nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta da ciascuno dei sottoscrittori vale anche come consenso, a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

**AUTENTICAZIONE (5) DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA REGIONALE**

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati in numero/..... [INDICARE IN CIFRE E IN LETTERE], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.


....., 2024



.....

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(5) — Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.



Regione Umbria

Allegato 1-bis

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria

**MODELLO DI ATTO SEPARATO
DI UNA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI**



ATTO SEPARATO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA

DI DOMENICA E LUNEDI'

Elenco n. dei sottoscrittori, compresi nelle liste elettorali dei comuni della regione Umbria,

della lista regionale recante il contrassegno

collegata al candidato Presidente della Giunta regionale (nome e cognome)

nato a, il

per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria

di domenica e lunedì

CANDIDATI DELLA LISTA REGIONALE

N.	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(Segue) 

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA REGIONALE

**Per l'elezione di cui trattasi i sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA DI CANDIDATI**

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016), i sottoscritti elettori sono informati che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono
..... con sede in (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico – ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento UE 2016/679, del considerando n.56 premesso allo stesso atto e dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera f), del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 – e saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati all'Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di regione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento.

Cognome e Nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e Nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e Nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e Nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta da ciascuno dei sottoscrittori vale anche come consenso, a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

(Segue) 

(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA REGIONALE

Cognome e Nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e Nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e Nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e Nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e Nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e Nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta da ciascuno dei sottoscrittori vale anche come consenso, a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

(Segue) 

segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA REGIONALE

Cognome e Nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e Nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e Nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta da ciascuno dei sottoscrittori vale anche come consenso, a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

AUTENTICAZIONE (2) DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA REGIONALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati in numero/..... [INDICARE IN CIFRE E IN LETTERE], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.


....., 2024



.....

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(2)— Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.



Regione Umbria

Allegato 1-ter

Elezioni del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria

**MODELLO DI ATTO PRINCIPALE
DI UNA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE**

**DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI CHE NON HA
L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI DEGLI
ELETTORI AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 LETT. C TER)
DELLA LEGGE 2 LUGLIO 2004, N. 165**



DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 LETT. C- TER) DELLA LEGGE 2 LUGLIO 2004, N. 165 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA DI DOMENICA E LUNEDI'

Il/La sottoscritto/a.....nato/a....., il.....nella qualità di **presidente/segretario del partito, gruppo politico o movimento(1)**

dichiara di presentare,

per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria che avrà luogo domenica e lunedì, una lista di numero (.....) candidati alla carica di consigliere regionale nelle persone e nell'ordine sotto indicato. La lista dei candidati di seguito riportata - della quale il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione - è contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....

ed è collegata al candidato Presidente della Giunta regionale (nome e cognome) nato a, il

CANDIDATI DELLA LISTA

N.	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(1) Indicare il caso che ricorre.

La medesima lista, ai sensi dell'art 4 comma 1 lett. c- ter) della L. 2 luglio 2004, n. 165, come recentemente integrato dall'art. 4-sexies, comma 1, D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 2024, n. 38, è **espressione**, al momento dell'indizione delle elezioni, di forze politiche o movimenti(2)**corrispondenti** al/i gruppo/i parlamentare/i (3).....del/la(4).

Il/la sottoscritto/a delega il Sig., nato a il e domiciliato in, personalmente o a mezzo di persona da esso autorizzata con dichiarazione autenticata da notaio, a presentare la presente lista presso l'Ufficio unico circoscrizionale, nonché a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento della lista regionale con un candidato a Presidente della Giunta regionale.

Il/la sottoscritto/a delega inoltre il Sig., nato a il e domiciliato in ed il Sig., nato a il e domiciliato in, personalmente o a mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, a designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio unico circoscrizionale.

A corredo della presente dichiarazione, unisce:

- a) numero __ (_____) dichiarazioni di accettazione della candidatura, ciascuna firmata e autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, legge n. 53/1990;
- b) numero __ (_____) dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del DLgs 235/2012, rese ai sensi dell'art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
- c) numero __ (_____) certificati attestanti che ciascun candidato è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- d) un modello di contrassegno, anche figurato, della lista, **in forma cartacea** in due dimensioni (3 e 10 cm. di diametro) ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione, **oppure su supporto digitale**, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio, accompagnato da un esemplare in forma cartacea;
- e) la dichiarazione di collegamento della presente lista di candidati con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
- f) numero attestazione/i del/dei **presidente/i** o **segretario/i** di partito, gruppo politico o movimento con la/le quale/i si attesta:- ai sensi dell'art 4 comma 1 lett. c- ter) della L. 2 luglio 2004, n. 165, come recentemente integrato dall'art. 4-sexies, comma 1, D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 2024, n. 38, che la lista è espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere al momento dell'indizione delle elezioni.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio unico circoscrizionale, il/la sottoscritto/a elegge domicilio presso il Sig., dimorante in

(2) Indicare la forza politica o il movimento di cui la lista è espressione.
(3) Indicare la denominazione del gruppo/i parlamentare/i.
(4) Indicare se Camera o Senato.

....., 2024

.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
sottoscrittore della dichiarazione di presentazione della
lista che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni
degli elettori

**AUTENTICAZIONE (5) DELLA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA REGIONALE CHE NON HA L'OBBLIGO DI
SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI**

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal/la sig./sig.ra....., da me identificato con il seguente documento di identificazione:

.....,


..... 2024



.....

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(5) — Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.



Regione Umbria

Allegato 1-quater

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria

MODELLO DI ATTO DI AUTORIZZAZIONE
ALLA PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
DA PARTE DEL DELEGATO
E/O ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL COLLEGAMENTO
DELLA LISTA CON UN CANDIDATO
A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA
DI DOMENICA E LUNEDI'

Il sottoscritto Sig. , nato a ,
il e domiciliato in ,
nella sua qualità di delegato a presentare presso l'Ufficio unico circoscrizionale la lista regionale di candidati
contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....
.....
.....

nonché a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento della lista regionale con un candidato a Presidente
della Giunta regionale,

CON LA PRESENTE DICHIARA DI AUTORIZZARE


il Sig. , nato a ,
il e domiciliato in

- a presentare presso l'Ufficio unico circoscrizionale la lista regionale di candidati come sopra indicata (1)
- a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con il candidato a Presidente della Giunta regionale
..... (1)

.....
(firma)

AUTENTICAZIONE (2) DELLA DICHIARAZIONE

.....
.....
.....
....., 2024



.....
Firma (nome e cognome per esteso) del notaio
che procede all'autenticazione

(1) – Barrare la voce che interessa o, se del caso, entrambe.
(2)– L'autenticazione deve essere effettuata da un notaio, come previsto dall'art. 9, comma undici, legge n. 108/1968, come modificata dalla legge regionale n. 4/2015.



Regione Umbria

Allegato 1-quinquies

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria

**MODELLO DI DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE**

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA
DI DOMENICA E LUNEDI'

I sottoscritti Sig. , nato a ,
il e domiciliato in ,
e Sig. , nato a ,
il e domiciliato in ,
nella loro qualità di delegati/di persone autorizzate(1) a designare presso ogni seggio e presso l'Ufficio
unico circoscrizionale i rappresentanti della lista regionale di candidati contraddistinta dal seguente
contrassegno

.....
**con la presente designano quali rappresentanti della suddetta lista regionale presso l'Ufficio unico
circoscrizionale i Signori:**

..... , nato a ,
il e domiciliato in

RAPPRESENTANTE EFFETTIVO;

..... , nato a ,
il e domiciliato in

RAPPRESENTANTE SUPPLENTE;

.....
(firma)

.....
(firma)

AUTENTICAZIONE (1) DELLE FIRME


A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed
autentiche le firme, apposte in mia presenza, del Sig. , e del Sig.
..... da me identificati mediante

....., 2024



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1)— Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive
modificazioni.



Regione Umbria

Allegato 1-sexies

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria

**MODELLO DI DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
PRESSO I SEGGI ELETTORALI**

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA
DI DOMENICA E LUNEDI'

I sottoscritti Sig. , nato a
il e domiciliato in
e Sig. , nato a
il e domiciliato in
nella loro qualità di delegati/di persone autorizzate(1) a designare presso ogni seggio i rappresentanti della
lista regionale di candidati contraddistinta dal seguente contrassegno

.....
con la presente designano quali rappresentanti di lista presso il seguente seggio elettorale

..... i Signori:

..... , nato a
il e domiciliato in
(Rappresentante effettivo)

..... , nato a
il e domiciliato in
(Rappresentante supplente)

.....
(firma)

.....
(firma)

AUTENTICAZIONE (1) DELLE FIRME

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed
autentiche le firme, apposte in mia presenza, del Sig., e del Sig.
..... da me identificati mediante


....., 2024



.....

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) — Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive
modificazioni.



Regione Umbria

Allegato 1-septies

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria

MODELLO DI ATTO DI AUTORIZZAZIONE
ALLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
PRESSO I SEGGI E PRESSO L'UFFICIO UNICO
CIRCOSCRIZIONALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA
DI DOMENICA E LUNEDI'

I sottoscritti Sig., nato a,
il e domiciliato in,
e Sig., nato a,
il e domiciliato in,
nella loro qualità di delegati a designare presso ogni seggio e presso l'Ufficio unico circoscrizionale i
rappresentanti della lista regionale di candidati contraddistinta dal seguente contrassegno
.....
.....

CON LA PRESENTE DICHIARANO DI AUTORIZZARE

Il Sig., nato a,
il e domiciliato in,
e il Sig., nato a,
il e domiciliato in,

a designare i rappresentanti della suddetta lista regionale (utilizzare l'opzione che interessa):

- **l'Ufficio unico circoscrizionale**
- **i seggi elettorali.**

.....

(firma)


.....

(firma)

AUTENTICAZIONE (1) DELLA DICHIARAZIONE (2)

.....
.....
.....


....., 2024



.....
Firma (nome e cognome per esteso) del notaio
che procede all'autenticazione

(1)– L'autenticazione deve essere effettuata da un notaio, come previsto dall'art. 9, comma undici, legge n. 108/1968, come modificata dalla legge regionale n. 4/2015.

(2) – Si ricorda che per l'autorizzazione alla designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi l'autenticazione deve dare atto che è stato esibito il verbale di ricevuta del deposito della lista stessa rilasciato dalla cancelleria del Tribunale ove ha sede l'Ufficio unico circoscrizionale (si veda a tale proposito il paragrafo 40 delle Istruzioni)



Regione Umbria

Allegato 2

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria

**MODELLO DI ACCETTAZIONE
DELLA CANDIDATURA IN UNA LISTA REGIONALE**

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA
DI DOMENICA E LUNEDI'

Il sottoscritto Sig., nato a,
il e domiciliato in

CON LA PRESENTE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA

nella lista regionale di candidati contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....
.....
.....
.....

.....

(firma)

AUTENTICAZIONE (1) DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del Sig., da me identificato mediante


....., 2024



.....

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1)— Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.



Regione Umbria

Allegato 3

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria

**MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA DA UN CANDIDATO IN UNA LISTA REGIONALE
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE
DI INCANDIDABILITÀ**

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA
DI DOMENICA E LUNEDI'

Il sottoscritto Sig., nato a,
il e domiciliato in,
nella sua qualità di candidato nella lista regionale contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....
.....
.....
.....,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci;

CON LA PRESENTE DICHIARA

ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
l'insussistenza a proprio carico delle cause di incandidabilità previste dall'articolo 7, del decreto legislativo
31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).


In fede.

.....

Firma (nome e cognome per esteso)

....., 2024

Si allega fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.



Regione Umbria

Allegato 4

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria

**MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI COLLEGAMENTO DI UNA LISTA REGIONALE
CON UN CANDIDATO
A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA
DI DOMENICA E LUNEDI'

Il sottoscritto Sig. , nato a ,
il e domiciliato in ,
nella sua qualità di delegato/autorizzato (1) a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento della lista
regionale con un candidato a Presidente della Giunta regionale,

CON LA PRESENTE DICHIARA IL COLLEGAMENTO

della la lista regionale di candidati contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....
.....
.....
.....

con il candidato a Presidente della Giunta regionale


.....

(firma)

AUTENTICAZIONE (2) DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed
autentica la firma, apposta in mia presenza, del Sig. , da
me identificato mediante

....., 2024




.....

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) – Indicare la qualificazione che interessa; in caso di persona autorizzata dal delegato deve essere presentato anche l'atto allegato 1-quater.

(2)– Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.



Regione Umbria

Allegato 5

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria

MODELLO DI VERBALE DI ADESIONE
ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
PER L'ELETTORE CHE EVENTUALMENTE
NON SAPPIA O NON POSSA SOTTOSCRIVERE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA
DI DOMENICA E LUNEDI'

L'anno, addì del mese di , innanzi a me (notaio o segretario comunale o impiegato comunale delegato dal sindaco) nell'Ufficio comunale di , e alla presenza dei signori:

- 1) (1) e
2) (1) , è comparso il sig. (1) il quale ha dichiarato di non saper ovvero di non poter sottoscrivere e di aderire con il presente atto – ai sensi dell'art. 28, quarto comma, e dell'art. 32, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni – alla dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, che avrà luogo domenica e lunedì , recante il seguente contrassegno:

Egli dichiara inoltre di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

I testimoni indicati nei citati articoli dichiarano, a loro volta, che il predetto è il sig.

[cognome, nome, luogo e data di nascita dell'elettore che eventualmente non sappia o che non possa sottoscrivere]

In fede si rilascia il presente atto che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.

....., 2024




.....
(Firma del notaio, o del segretario comunale o dell'impiegato comunale)

1°

2°

(Firme dei testimoni)

(1) – Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita sia della persona che è comparsa dinanzi al pubblico ufficiale sia dei testimoni.



Regione Umbria

Allegato 6

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria

**MODELLO DI PRESENTAZIONE
DI UNA CANDIDATURA
A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA
DI DOMENICA E LUNEDI'

Il sottoscritto Sig., nato a,
il e domiciliato in,
essendo stato a tale scopo formalmente delegato,

**presenta presso l'Ufficio unico circoscrizionale
la candidatura a Presidente della Giunta regionale**

del Sig.
nato a, il
e residente in

Si allega la seguente documentazione:

- a) il certificato attestante l'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata e autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, legge n. 53/1990, contenente la nomina del delegato alla presentazione;
- c) la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del DLgs 235/2012, resa ai sensi dell'art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
- d) la dichiarazione di collegamento della candidatura a Presidente della Giunta regionale con la seguente lista regionale/le seguenti liste regionali (1):

.....
.....
.....
.....


.....

(firma)

AUTENTICAZIONE (2) DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del Sig., da me identificato mediante

.....,



2024

.....

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1)— Utilizzare il caso che ricorre.

(2)— Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.



Regione Umbria

Allegato 7

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria

**MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI COLLEGAMENTO DI UNA CANDIDATURA
A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
CON UNA O PIÙ LISTE REGIONALI**

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA
DI DOMENICA E LUNEDI'

Il sottoscritto Sig., nato a,
il e domiciliato in

nella sua qualità di candidato a Presidente della Giunta regionale

DICHIARA IL COLLEGAMENTO DELLA PROPRIA CANDIDATURA

- con la seguente lista regionale
..... (1)

con le seguenti liste regionali (1):


-
.....
.....
..... (1).

.....
(firma)

AUTENTICAZIONE (2) DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del Sig., da me identificato mediante


....., 2024



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1)— Utilizzare il caso che ricorre.

(2)— Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.



Regione Umbria

Allegato 8

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI
ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E NOMINA DEL DELEGATO
ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA
DI DOMENICA E LUNEDI'

Il sottoscritto Sig. , nato a
il e domiciliato in

CON LA PRESENTE
DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E NOMINA

il Sig. , nato a
il e domiciliato in
quale delegato alla presentazione della propria candidatura presso l'Ufficio unico circoscrizionale.


AUTENTICAZIONE (1) DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del Sig., da me identificato mediante

....., 2024

.....


(firma)



.....

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1)— Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.



Regione Umbria

Allegato 9

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria

**MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA DA UN CANDIDATO
A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE
DI INCANDIDABILITÀ**

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA
DI DOMENICA E LUNEDI'

Il sottoscritto Sig. , nato a ,
il e domiciliato in ,
nella sua qualità di candidato a Presidente della Giunta regionale,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci;

CON LA PRESENTE DICHIARA

ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
l'insussistenza a proprio carico delle cause di incandidabilità previste dall'articolo 7, del decreto legislativo
31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).


In fede.

.....

Firma (nome e cognome per esteso)

....., 2024

Si allega fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.



Regione Umbria

Allegato 10

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria

**MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
RILASCIATA DALLA CANCELLERIA
DELL'UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE COSTITUITO
PRESSO IL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DI REGIONE**

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA
DI DOMENICA 2024 E LUNEDI' 2024

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI PERUGIA

L'anno....., addì del mese di , alle ore
..... , si è presentato, presso questa cancelleria, il sig.
..... (1), il quale nella sua
qualità di

- delegato personalmente, come indicato nell'atto principale di presentazione (2)

ovvero

- persona espressamente autorizzata dal delegato (2)

ha dichiarato di presentare una lista regionale di candidati per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria domenica e lunedì
....., la quale intende contraddistinguersi con il seguente contrassegno:

Il sottoscritto procede all'identificazione del presentatore ed accerta che il medesimo è il sig.
..... , il quale ha depositato una lista regionale di candidati per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, la quale si distingue con l'indicato contrassegno e che è sottoscritta da numero elettori della circoscrizione elettorale regionale, le cui firme sono contenute in numero atti.

Allegati alla predetta lista regionale di candidati sono stati presentati anche:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei comune della regione;
- b) numero __ (_____) dichiarazioni di accettazione della candidatura, ciascuna firmata e autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, legge n. 53/1990;
- c) numero __ (_____) dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del DLgs 235/2012, rese ai sensi dell'art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
- d) numero __ (_____) certificati attestanti che ciascun candidato è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- e) un modello di contrassegno, anche figurato, della lista, **in forma cartacea** in due dimensioni (3 e 10 cm. di diametro) ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione; **oppure su supporto digitale**, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio, accompagnato da un esemplare in forma cartacea;
- f) la dichiarazione di collegamento della presente lista di candidati con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
- g) l'autorizzazione alla presentazione della lista regionale da parte del delegato (3).

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

(2) – Barrare il caso che si applica. In caso di persona autorizzata dal delegato dovrà essere allegata anche il

documento indicato alla lettera g).

(3) – Solo in caso che la lista regionale NON sia presentata personalmente dal delegato.


La dichiarazione di presentazione della lista regionale contiene la designazione dei signori

..... (1) come delegati, personalmente o a mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, a designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio unico circoscrizionale.

Alla predetta lista regionale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero provvisorio/.....[in numero e in lettere].

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale in duplice esemplare, che viene letto, confermato e sottoscritto.


IL PRESENTATORE DELLA LISTA REGIONALE



IL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE

.....
.....

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.



Regione Umbria

Allegato 11

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria

**MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA
DI UNA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
RILASCIATA DALLA CANCELLERIA
DELL'UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE COSTITUITO
PRESSO IL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DI REGIONE**

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA
DI DOMENICA E LUNEDI'

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI PERUGIA

L'anno....., addì del mese di , alle ore
..... , si è presentato, presso questa cancelleria, il sig.
..... (1), il quale nella sua
qualità di delegato ha dichiarato di effettuare la presentazione della candidatura a Presidente della Giunta
regionale del Signor (1)

Il sottoscritto procede all'identificazione del presentatore ed accerta che il medesimo è il sig.
..... , il quale ha
depositato la candidatura come sopra indicata.

Alla suddetta presentazione sono stati allegati:

- a) il certificato attestante l'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di uno dei comune della Repubblica;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura resa dal candidato, firmata e autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, legge n. 53/1990, contenente anche la nomina del delegato ad effettuare la presentazione della candidatura;
- c) la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del DLgs 235/2012, rese ai sensi dell'art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
- d) la dichiarazione di collegamento della candidatura con la seguente lista regionale / le seguenti liste regionali (2):

.....
.....
.....
.....

Alla predetta candidatura è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero provvisorio
...../.....[in numero e in lettere].

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale in duplice esemplare, che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESENTATORE DELLA CANDIDATURA




IL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE

.....

.....

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
(2) – Utilizzare il caso che ricorre.



Regione Umbria

Allegato 12

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria


**MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
RILASCIATA DALLA CANCELLERIA
DELL'UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE COSTITUITO
PRESSO IL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DI REGIONE**

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA
DI DOMENICA E LUNEDI'

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI PERUGIA

L'anno , addì del mese di , alle ore , è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig. (1) e del sig. (1), nella loro qualità di delegati / persone autorizzate (2) della lista regionale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria di domenica e lunedì , contraddistinta con il numero di presentazione e recante il/i seguente/i contrassegno/i:..... , con la quale il sig. , domiciliato in , viene designato come **rappresentante effettivo** dell'anzidetta lista regionale presso l'Ufficio unico circoscrizionale costituito presso questo Tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.




IL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE

.....

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

(2) – Utilizzare il caso che ricorre; si ricorda che in caso di designazione effettuata personalmente dai delegati questa deve essere redatta utilizzando l'Allegato 1-quinquies, mentre in caso di designazione effettuata da persone autorizzate dai delegati deve essere utilizzato l'Allegato 1-septies.



Regione Umbria

Allegato 12-bis

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria


MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
RILASCIATA DALLA CANCELLERIA
DELL'UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE COSTITUITO
PRESSO IL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DI REGIONE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA
DI DOMENICA E LUNEDI'

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI PERUGIA

L'anno..... , addì del mese di , alle ore , è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig. (1) e del sig. (1), nella loro qualità di delegati / persone autorizzate (2) della lista regionale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria di domenica e lunedì , contraddistinta con il numero di presentazione e recante il/i seguente/i contrassegno/i:..... , con la quale il sig. , domiciliato in , viene designato come **rappresentante supplente** dell'anzidetta lista regionale presso l'Ufficio unico circoscrizionale costituito presso questo Tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.




IL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE

.....

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

(2) – Utilizzare il caso che ricorre; si ricorda che in caso di designazione effettuata personalmente dai delegati questa deve essere redatta utilizzando l'Allegato 1-quinquies, mentre in caso di designazione effettuata da persone autorizzate dai delegati deve essere utilizzato l'Allegato 1-septies.



Regione Umbria

Allegato 13

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria

**MODELLO DI DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE
DA PARTE DI UN CANDIDATO
A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
O A CONSIGLIERE REGIONALE**

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA
DI DOMENICA E LUNEDI'
DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

(da presentarsi al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'Appello
o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo della regione)

Il sottoscritto (1) , nato a
..... il , e residente in
..... ,

avendo accettato la candidatura per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea
legislativa dell'Umbria che si svolgerà domenica e lunedì,

- a Presidente della Giunta regionale; (2)
- a Consigliere regionale nella lista regionale contraddistinta dal seguente contrassegno:
..... ; (2)

in riferimento all'art. 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ed all'art. 7, commi 3 e 4, della legge
10 dicembre 1993, n. 515;

DESIGNA

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge

il sig. , nato a
..... il e residente in
..... .

.....


Firma

AUTENTICAZIONE (3) DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera
ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di designazione del
mandatario elettorale dal Sig., nato a
il , domiciliato in , della
cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere
in caso di dichiarazione mendace.

..... , 2024




.....

Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico
ufficiale che procede all'autenticazione

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

(2) — Utilizzare il caso che ricorre.

(3) — L'autenticazione della firma del candidato deve essere effettuata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge
21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.



Regione Umbria

APPENDICE A

**Elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria**

**MODELLO DI MANIFESTO ELETTORALE
RECANTE LE CANDIDATURE A
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E LE LISTE REGIONALI AMMESSE**

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015.

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE UNICA REGIONALE
CANDIDATI A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E
LISTE REGIONALI PER L'ELEZIONE DI N. 20 (VENTI) CONSIGLIERI REGIONALI

CANDIDATI A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (1)												
1	2	3	4				5	6				
.....				
LISTE UNICHE REGIONALI COLLEGATE AI CANDIDATI A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE OVVERO LISTE REGIONALI RIUNITE IN COALIZIONE COLLEGATE AI CANDIDATI A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (2) CANDIDATI A CONSIGLIERE REGIONALE (3)												
○ Lista n. 1	○ Lista n. 2	○ Lista n. 3	○ Lista n. 4	○ Lista n. 5	○ Lista n. 6	○ Lista n. 7	○ Lista n. 8	○ Lista n. 9	○ Lista n. 10	○ Lista n. 11	○ Lista n. 12	○ Lista n. 13
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

